



Dipartimento di Educazione e Scienze Umane
Università di Modena e Reggio Emilia

Modulo Jean Monnet ***Diritto dell'integrazione culturale***

Cinzia Valente

E' vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma. E' inoltre vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dall'autore o dall'Università di Modena e Reggio Emilia

Diritto dell'integrazione culturale

Organizzazione del corso

► Modulo Jean Monnet: 6 CFU

e/o

► Seminari del modulo Jean Monnet: 2 CFU



Diritto dell'integrazione culturale

- ▶ Programma frequentanti: appunti
- ▶ Programma non frequentanti: testi indicati
in pagina essetre unimore
(<https://www.esse3.unimore.it/Home.do>) accedendo con le
proprie credenziali
- ▶ Modalità svolgimento esame: orale

Diritto dell'integrazione culturale

Oggetto del corso

- ▶ Strumenti e rimedi giuridici per favorire l'inclusione in ambito familiare
- ▶ Rapporti tra genitori ed i minori
- ▶ La tutela dei minori, i minori stranieri ed i minori stranieri non accompagnati
- ▶ Il ruolo dello Stato nella tutela del minore

Diritto dell'integrazione culturale

Il diritto dei minori

- ▶ Evoluzione storica della posizione del minore: da oggetto di tutela a soggetto di tutela (il minore nell'epoca medioevale, il minore nell'epoca moderna ed il minore nell'epoca contemporanea)
- ▶ Nascita del diritto dei minori: anni '60 ed opera dei magistrati
- ▶ Evoluzione: piano civilistico e assistenziale

Diritto dell'integrazione culturale

Come superare le barriere al riconoscimento del minore come
soggetto di diritto?

- ▶ Superamento della visione patrimonialistica del diritto
- ▶ Superamento della visione borghese della società
- ▶ Superamento delle ambivalenze del sistema

Diritto dell'integrazione culturale

Come superare le barriere al riconoscimento del minore come
soggetto di diritto?

- ▶ «Revisione» dei concetti di capacità giuridica e capacità di agire
- ▶ Art. 1 c.c.: La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita

Diritto dell'integrazione culturale

Capacità di agire

- ▶ Art. 2 c.c.: «La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa»
- ▶ Evoluzione storica:
 - ▶ distinzione tra uomo e donna
 - ▶ 21 anni
 - ▶ 18 anni

Diritto dell'integrazione culturale

Casi particolari

- ▶ Capacità del concepito: è soggetto di diritto?
- ▶ Gli atti compiuti dal minore: quale rilevanza?
- ▶ L'emancipazione: significato e conseguenze

Diritto dell'integrazione culturale

Art. 84 c.c.

I minori di età non possono contrarre matrimonio.

Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore.

Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.

La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.

Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo.

Diritto dell'integrazione culturale

Effetti della emancipazione

Capacità di contrarre matrimonio

Capacità di compiere atti di ordinaria amministrazione

Atti di straordinaria amministrazione con consenso del curatore e autorizzazione del Tribunale

Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario

Diritto dell'integrazione culturale

Amministrazione di sostegno

- ▶ L. 9 gennaio 2004 n. 6

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2004-01-19&atto.codiceRedazionale=004G0017&elenco30giorni=false

- ▶ Strumento di tutela *soft*: offre sostegno a soggetti con menomazione fisica o psichica ed incapaci anche solo parzialmente e temporaneamente di attendere alle attività quotidiane.
- ▶ Applicazione al minore durante il 17 anno di età

Diritto dell'integrazione culturale

Amministrazione di sostegno

Art. 1, L. 9 gennaio 2004 n. 6,

«La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente».

È strumento di ausilio caratterizzato da bassa invasività ma necessita di collaborazione continua

Diritto dell'integrazione culturale

Amministrazione di sostegno

Art. 404 c.c. - (Amministrazione di sostegno)

«La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio»

Diritto dell'integrazione culturale

Amministrazione di sostegno

Art. 405. - (Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno «Durata dell'incarico e relativa pubblicità»). - Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406. Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta»

[...]

Diritto dell'integrazione culturale

Modulistica

Esempi e modulistica disponibile presso il Tribunale di Modena

<http://www.tribunaledimodena.it/Modulistica/Modulistica.aspx?idarea=10>

Diritto dell'integrazione culturale

Interdizione e inabilitazione

Altre forme di tutela dell'incapace: interdizione e inabilitazione

Art. 414 c.c.

«Il maggiore di età e il minore emancipato , i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione»

Diritto dell'integrazione culturale

Inabilitazione

Art. 415 c.c.

«Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato.

Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.

Possono infine essere inabilitati il sordo e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'articolo 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi»

Diritto dell'integrazione culturale

Amministrazione di sostegno - Interdizione - Inabilitazione

- ▶ Quale rimedio più efficace?
- ▶ Casi specifici: il minore disabile, il minore diciassettenne, il minore diciassettenne con patologie, il minore diciassettenne con dipendenze
- ▶ Valutazione del caso concreto